

# Responsabilità degli installatori di impianti: la parola al legale

contributo dell'avv. Piero Ricciardi, Studio legale Ricciardi, Napoli

I tema della responsabilità contrattuale dell'installatore è di vecchia data, derivando dalle disposizioni del Codice Civile in materia di appalti. Tuttavia, è entrato nella sfera di attenzione degli operatori del settore sicurezza in tempi relativamente recenti, per effetto dell'entrata in vigore di norme specifiche come la CEI 79/3 pubblicata nel 2012, ma soprattutto per la produzione da parte dei tribunali di sentenze di condanna a risarcire danni per somme anche importanti, per negligenza o colpa dell'installatore, in casi di comprovato mancato o cattivo funzionamento dell'impianto di allarme in occasione di furti o rapine.

Essendo dunque un argomento di notevole rilevanza, cercheremo di fornire agli operatori un servizio di connotazione tecnico-giuridica con il contributo dell'Avv. **Piero Ricciardi**, esperto delle problematiche del settore e che collabora con **essecome** fin dal 2011 in materia di privacy e videosorveglianza.

Intendiamo così fornire ai nostri lettori un contributo tecnico di ampio spettro circa le tematiche più insidiose dal punto di vista tecnico-applicativo per i produttori, gli installatori e gli altri stakeholders del settore della safety e security.

**Per iniziare, quale disciplina deve essere applicata alle imprese di installazione di impianti e quali sono i soggetti interessati?**

In primo luogo, evidenzierò che i soggetti interessati all'applicazione delle normative di cui discuteremo sono tutti coloro che operano di fatto nel settore della sicurezza e dell'impiantistica nel senso più ampio: **progettisti, installatori e manutentori**, operanti



come soggetti tecnico-professionisti, ovvero come **imprenditori**. Per ciò che concerne invece la normativa nel settore delle installazioni, occorre premettere, per evitare di incorrere in divieti e violazioni di legge, che esistono discipline sia di natura civilistica che di natura penalistica.

È necessario inoltre distinguere che esistono una **disciplina di carattere generale** e una **disciplina specifica**. La prima si fonda sull'applicazione del contratto di appalto stipulato tra l'azienda di installazione (o quella che si occupa della manutenzione degli impianti oppure della progettazione) ed il committente (l'utente finale). È bene ricordare che, con l'appalto, **l'imprenditore assume su di sé l'obbligo dell'organizzazione per il compimento di un'opera o un servizio**, quindi a rischio dei propri mezzi



tecnici e materiali; inoltre, è tenuto a **garantire che l'opera o il servizio concordato col committente sia scevro da difformità e vizi.**

Si tratta di situazioni in cui, quando sorge un problema che genera “patologie” come, ad esempio, la presenza di **difformità o di vizi dell'opera** oppure come il **malfunzionamento dell'impianto** dopo il rilascio della dichiarazione di conformità, **scaturisce una responsabilità per la società appaltatrice** (installatore, manutentore o progettista) nei confronti del committente.

Bisogna pertanto prestare una grande attenzione nel concordare i contenuti del contratto di appalto: qualunque incertezza può offrire al committente il motivo scatenante per una richiesta di inadempimento contrattuale, con la conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Il principio generale che guida la materia dell'appalto stabilisce che la **responsabilità civile** è dell'appaltatore per tutti i danni derivanti dalla non perfetta esecuzione del progetto, essendo l'appaltatore chiamato a rispondere della realizzazione del risultato convenuto nel contratto (infatti, **l'appaltatore assume in proprio una obbligazione circa il raggiungimento del risultato pattuito**); per tale motivo, questi è tenuto a realizzare il progetto dal punto di vista tecnico, ma anche a segnalare gli eventuali errori nell'ambito

delle istruzioni impartite dal committente. Dunque, la eventuale clausola di **discrezionalità tecnica** inserita nel contratto, porterà alla esenzione dalla responsabilità dell'appaltatore solo nei casi in cui le eventuali irregolarità insite negli ordini impartiti dal committente non siano riconoscibili con la ordinaria diligenza e perizia; così come andrà esente da responsabilità l'appaltatore che abbia informato il committente che le indicazioni fornite da quest'ultimo porteranno alla realizzazione di un risultato tecnico non in linea con le regole della conformità al progetto. In tutti gli altri casi, la responsabilità ricade sempre sull'azienda appaltatrice, la quale potrà essere chiamata a rispondere dinanzi al giudice a causa del non esatto adempimento dell'appalto, della risoluzione del medesimo contratto ed al risarcimento del danno cagionato al committente.

#### **Parliamo della disciplina specifica di settore.**

Nella materia di cui ci stiamo occupando, il legislatore ha previsto un corpo normativo che fa capo alla legge n. 81 del 2008, meglio conosciuta come il **testo unico sulla sicurezza (TUS)**; a questa si affianca il decreto ministeriale n. 37 del 2008 che fissa standard minimi di sicurezza nella installazione impiantistica. Andando per ordine, il **testo sulla sicurezza** è di natura strettamente tecnica, nel senso che la legge im-

pone agli installatori di attenersi scrupolosamente alle norme sulla salute delle persone coinvolte ed a quelle circa la sicurezza del lavoro; inoltre, l'installatore deve conformare ai requisiti di sicurezza imposti dalla legge tutti i materiali adoperati, i macchinari usati, le installazioni realizzate, gli impianti elettrici ed elettronici; tutto deve corrispondere alle norme tecniche previste nel testo unico. Solo in tal modo, seguendo le regole d'arte, l'installatore potrà andare esente da qualsivoglia responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Ecco spiegato il motivo per il quale le imprese di rilevanti dimensioni e capacità preferiscono costituire al loro interno un ufficio tecnico dedicato.

Il DM 37/2008 rappresenta un fulcro centrale dell'applicazione delle normative in materia impiantistica giacché impone **criteri minimi di sicurezza** per tutte quelle imprese che si occupano di installazione di impianti in ambito domestico ed industriale, a partire dalla impiantistica di videosorveglianza. In primo luogo, la legge prescrive un titolo abilitativo dell'impresa appaltatrice degli impianti (art. 3), richiedendo che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, sia in possesso dei requisiti professionali (di cui si dirà più avanti). Non solo, ma stabilisce altresì che la figura del responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Nella stessa normativa (art. 4) sono previsti alcuni **requisiti tecnico-professionali**: innanzitutto è necessario possedere un diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, ovvero un diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività oggetto del decreto; oppure un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Ancora, rappresenta titolo abilitativo anche lo svolgimento di prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazio-

ne, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti oggetto del decreto.

### **Per quanto concerne la fase progettuale ?**

Certamente anche il momento della progettazione tecnica dell'impianto che si va a realizzare deve essere sviluppato seguendo le **regole dell'arte**; con tale locuzione il legislatore vuole significare una serie tipologica di interventi che vanno dalla predisposizione dei disegni planimetrici, dagli schemi di impianto, dalle relazioni tecniche circa consistenza e tipologia dell'installazione; senza dimenticare che, a conclusione dei lavori, l'impresa appaltatrice deve rilasciare la **dichiarazione di conformità dell'intero impianto**. Tale dichiarazione si sostanzia in un documento che include il progetto, una relazione sui materiali adoperati, la dichiarazione di congruità dei materiali rispetto al contesto ambientale in cui si è operato, l'indicazione sulle caratteristiche degli apparecchi usati nella installazione.

### **Esiste anche una normativa di carattere penale ?**

Premesso che nel nostro ordinamento giuridico **la responsabilità penale è personale**, se, ad esempio, il lavoratore assunto commette una rapina ai danni di un utente presso il quale l'impresa aveva in precedenza realizzato un impianto allarme intrusione, il legale rappresentante dell'impresa installatrice non risponderà del reato di rapina commesso dal proprio dipendente. Il problema che qui si presenta è di altra natura, e cioè se l'impresa di installazione che assume personale qualificato ha la possibilità di verificare a monte l'idoneità del proprio dipendente a lavorare in un settore delicato come quello della sicurezza; in tali casi, però, l'impresa potrebbe essere chiamata a rispondere per la responsabilità civile, nella fattispecie per avere omesso di vigilare sull'operato dei propri dipendenti. Ma il discorso è piuttosto lungo e dovremmo richiamare lo statuto dei lavoratori che fa divieto all'imprenditore di assumere informazioni sul lavoratore (la c.d. indagine preassuntiva) finalizzata all'assunzione dello stesso.

Esiste poi un'altra norma generale nell'ordinamento penale italiano che stabilisce un fondamentale principio, secondo il quale (art. 40 cod. pen.) *non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*. Questa norma è di fondamentale importanza per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, pone sullo stesso piano **azione ed omissione**

# Le Sucre™



## **Le Sucre™: soluzione di sicurezza gestita autonomamente dall'utente finale**

Sviluppato in risposta alle esigenze degli utenti finali, Le Sucre™ è un sistema di sicurezza senza fili che si inserisce con discrezione in qualunque punto della casa. Installato da professionisti esperti e insieme ai servizi Honeywell Cloud Services, Le Sucre™ offre agli utenti finali un sistema di monitoraggio autonomo basato sulla medesima tecnologia e qualità delle installazioni connesse agli istituti di vigilanza. L'utente finale sarà facilmente in grado di sapere se il sistema è attivo o disattivato e di apportare le eventuali modifiche necessarie.

***Offri il pieno controllo ai tuoi clienti con Honeywell Cloud Services!***

## **Honeywell**



nel senso che chi è responsabile di una determinata situazione rilevante per l'ordinamento (ad es. l'appaltatore che è responsabile dell'opera commissionata) viene investito di una posizione di garanzia rispetto agli eventi dannosi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione, stabilendo che è necessario approntare tutti gli strumenti tecnici per impedire che l'evento si verifichi; questo è il secondo punto centrale della norma, quella cioè di evidenziare una responsabilità penalmente rilevante in capo ad un soggetto qualificato che assume su di sé l'obbligo di impedire che si verifichino situazioni pericolose per altri soggetti.

**Per concludere, appare palese che esistono una serie di impegni legali che ricadono sull'attività professionale dell'azienda di installazione**

Le normative tecniche nonché quella sulla sicurezza sono sicuramente molto stringenti e ricche di complessità, e vanno seguite pedissequamente se non si

vuole incorrere nelle sanzioni previste dalla legge; per evitare ciò è possibile procedere ad una **attenta analisi** azienda per azienda per verificare il rispetto delle regole e, se del caso, porvi rimedio prima di incorrere nelle violazioni.

In conclusione, esistono le c.d. buone pratiche in campo tecnico, come il regolamento del Comitato elettrotecnico italiano 79-3, dedicata ai sistemi di allarme e a norme particolari per gli impianti di allarmi intrusione; basti ricordare l'allegato K di questa norma Cei, nel quale vengono stabilite le competenze ed i requisiti richiesti per quei soggetti che operano a vario titolo nell'ambito della fornitura di servizi per impianti di allarme intrusione e rapina. Tuttavia, è di auspicio che il legislatore si faccia carico, al più presto, di intervenire a regolamentare in maniera più esaustiva ed idonea la materia, soprattutto offrendo ai professionisti del settore safety and security modelli di maggiore tutela di pubblica sicurezza.

